

Svolgimento del processo

Il Dott. Antonio Maxia, medico specialista convenzionato con l'Inail, pretende dall'Istituto Lit. 18.979.427 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio in due procedimenti penali per fatti inerenti al rapporto convenzionale, da cui era stato prosciolto (per il reato di falso ideologico con decreto di archiviazione, e per quello di abuso d'ufficio ed altro, con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste). La domanda, accolta dal primo giudice, è stata respinta dalla Corte d'appello di Cagliari con sentenza 23 giugno/20 agosto 2004 n. 629. A34

Il primo giudice ha rigettato la prospettazione attorea secondo cui il rapporto convenzionale aveva tutti i caratteri di un rapporto di lavoro subordinato, e pertanto ha escluso che il d.p.r. 509/1979, relativo ai dipendenti pubblici, fosse direttamente applicabile al Maxia. Ha però ritenuto possibile sia l'applicazione analogica di tale norma ai medici in rapporto convenzionale (il Maxia si era doluto che l'Inail avesse rimborsato le spese legali ad altro medico, proprio dipendente, concorrente nel reato con il Maxia), sia con l'applicazione analogica, ai procedimenti penali, cui era stato sottoposto il Maxia, dell'articolo 3 d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639, che

4

ammette il rimborso delle spese legali per tutti i soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti.

Il giudice di appello ha rilevato che l'articolo 19 del d.p.r. 16 ottobre 1979 n. 509 riconosce il rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'espletamento delle mansioni loro affidate, e che l'interpretazione analogica di tale disposizione anche a soggetti non dipendenti non è ammissibile. Ha rilevato inoltre che la estensione analogica ed equitativa dell'articolo 3 d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639, sul giudizio davanti alla Corte dei conti, richiamata dal primo giudice, a soggetti diversi dai dipendenti anche nel processo penale, è contraddittoria con la disciplina contenuta nel d.p.r. 509 del 1979, e finirebbe per stravolgerla.

834

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Maxia, con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

L'Istituto intimato si è costituito con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., lamenta che la sentenza impugnata abbia omissis di motivare sulla

eccezione, contenuta nella comparsa di costituzione in appello, di inammissibilità del gravame per difetto della specificità dei motivi. Rileva che la sentenza di primo grado aveva motivato l'accoglimento della domanda non sull'articolo 19 del d.p.r. 16 ottobre 1979, n. 509, bensì sull'applicazione analogica, ai procedimenti penali, dell'articolo 3 d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639, che ammette il rimborso delle spese legali per tutti i soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti.

Il motivo non è fondato.

884

Si deve premettere che nella giurisprudenza di questa Corte sono presenti due orientamenti circa i modi di rilevazione del vizio denunciato.

Secondo un primo, risalente, orientamento, la specificità dei motivi di appello richiesta dagli artt. 342 e, per il processo del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., è riscontrabile direttamente anche dal giudice di legittimità, il quale può a tal fine interpretare autonomamente l'atto di appello, vertendosi in tema di "error in procedendo" (Cass. 1° giugno 1968 n. 1641, Cass. 28 maggio 1969 n. 1884, Cass. 15 dicembre 1970. n. 2697, Cass. 27 gennaio 2004 n. 1456, Cass. 24 novembre 2005 n. 24817). La mancanza di specificità dei motivi di appello, che comporta la inammissibilità del gravame, è

rilevabile anche d'ufficio e in sede di legittimità, con conseguente declaratoria d'ufficio del giudicato interno formatosi sulla pronuncia di primo grado (Cass. 21 gennaio 2004 n. 967).

Altro, più recente, orientamento, partendo dalla premessa che la interpretazione della domanda, anche d'appello, è compito del giudice di merito, ritiene che la specificità dei motivi di impugnazione richiesta dagli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. è verificabile dal giudice di legittimità solo indirettamente, ripercorrendo il ragionamento del giudice del merito e verificandolo sotto il profilo della correttezza giuridica del procedimento interpretativo e della logicità del suo esito, e non direttamente, riconducendo la censura nell'ambito degli *errores in procedendo* (Cass. 22 febbraio 2005 n. 3538, Cass. 1 febbraio 2007 n. 2217).

834

Il Collegio ritiene che la soluzione dei problemi di tecnica processuale deve essere funzionale allo scopo del processo di realizzazione del diritto preteso. La omessa motivazione sulla specificità dei motivi di gravame non costituisce *error in iudicando*, per l'evidente ragione che non vi può essere giudizio, se il giudice abbia omissso di emetterlo, ma violazione della norma processuale (art. 132, n. 4, c.p.c.) che impone di esporre i motivi in fatto ed in diritto della decisione, e quindi un *error in procedendo*,

come tale delibabile direttamente, anche d'ufficio (Cass. 967/2994 cit.) dalla Corte. Non è possibile verificare la correttezza giuridica del procedimento interpretativo di una motivazione omessa sulla specificità dei motivi; né vi è altro mezzo, ai fini dell'ottemperanza al precetto costituzionale sul giusto processo e sulla sua ragionevole durata (art. 111, comma secondo, Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2), che quello di procedere direttamente alla verifica sugli atti. Dall'esame diretto degli atti così consentito risulta che l'appellante ha richiamato la decisione della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Lombardia, dell'8 giugno 2002 n. 1255, al fine di confutare il richiamo del giudice di primo grado all'articolo 3 d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639; il motivo di appello era pertanto specifico; conseguentemente il primo motivo del ricorso per cassazione va rigettato.

dly

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell'articolo 132 c.p.c., lamenta che la sentenza impugnata non si sia pronunciata sull'unico punto decisivo della causa, e cioè se fosse legittima l'estensione in via analogica dell'art. 3 d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito,

con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639 dal procedimento avanti alla Corte dei conti a quello in sede penale.

Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto sub specie di omessa, insufficiente o errata motivazione.

Quello che la Corte deve esaminare è dunque se vi sia una norma di legge che sostenga la pretesa del ricorrente, sulla base dei fatti ritualmente allegati (Cass. Sez.un. 3 febbraio 1998 n. 1099) e se sia stata correttamente interpretata ed applicata nella sentenza impugnata.

L'art. 19 d.p.r. 16 ottobre 1979, n. 509 (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici) dispone: "Ai dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'esercizio delle particolari mansioni loro affidate sono rimborsate le spese legali sostenute, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sempre che risulti giudizialmente esclusa la loro responsabilità per dolo o colpa grave e ferme restando le più favorevoli vigenti norme regolamentari".

La norma, come testualmente disposto e come correttamente interpretata dalla sentenza impugnata, si applica solo ai dipendenti degli enti pubblici, e non sono sufficienti generiche ragioni di equità per estenderne la portata a

soggetti diversi da quelli indicati dal legislatore, come il ricorrente, legato da rapporto convenzionale.

L'art. 3 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, in legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), della cui mancata applicazione il ricorrente si duole, dispone: 2-bis. "In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza".



Il ricorrente sostiene che, come ritenuto dal primo giudice, questa norma esprima un principio equitativo di carattere generale, estensibile a tutti i soggetti, anche non legati da rapporto di impiego, sottoposti a procedimenti diversi da quelli avanti la Corte dei Conti.

Il tenore testuale di ciascuna delle norme sopra richiamate esprime una volontà legislativa ben individuata e coerente, nelle due diverse fattispecie, che non è consentito all'interprete estendere oltre i casi esplicitamente previsti del legislatore.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese processuali del presente giudizio sono compensate.

p.q.m.

rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, il 24 aprile 2008.

Il Presidente *Salvatore I...*

Il Consigliere Estensore *Aldo De Mattei*

IL CANCELLIERE
Giuseppe Bunsella

Depositato in Cancelleria



oggi,

14 AGO. 2008

IL CANCELLIERE

Giuseppe Bunsella

**ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533**

Qp\specificità motivi-esame diretto Cass

RG 11186/2005